

# Fondo patrimoniale: una difesa contro il Fisco

**BRESCIA** In questi tempi di difficoltà ed in cui l'azione dell'agente della riscossione diventa sempre più pressante, è molto sentita l'esigenza da parte di imprenditori e professionisti di tutelare il proprio patrimonio, soprattutto immobiliare. In questa direzione può essere utile lo strumento del fondo patrimoniale, previsto dagli artt. 167 e segg. C.C. L'esecuzione sui beni del fondo e suoi frutti non può avere luogo per debiti estranei ai bisogni della famiglia: un creditore (e quindi anche il concessionario della riscossione delle imposte) non può colpire i beni conferiti nel fondo.

Il presupposto del fondo è che esista il matrimonio (ne sono quindi escluse le convivenze), e si istituisce per atto notarile, ad imposta fissa, nonché iscritto (se vi sono immobili) nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e trascritto a margine dell'atto di matrimonio. Dura sino a quando permane il vincolo patrimoniale, e comunque sino alla maggiore età dei figli.

Uno dei limiti è la successiva alienabilità, per la quale è necessario il consenso di entrambi i coniugi; in presenza di figli minori per la vendita di beni conferiti occorre l'autorizzazione del giudice tutelare; un secondo aspetto da valutare è relativo ai rapporti con le banche, che di solito non gradiscono l'esistenza di vincoli limitanti le garanzie loro concesse. Inoltre, il fondo deve essere instaurato in periodo non sospetto, perché la sua nascita non appaia preordinata alla sottrazione di beni ai creditori, come l'istituzione successivamente ad un avviso di accertamento. L'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale può essere eseguita soltanto per debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la Cassazione i debiti tributari non sono collegati in modo diretto con le esigenze familiari, e quindi non legittimano l'esecutività da parte dell'agente della riscossione.

**Franco Manenti**